

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza, 07-02-1996, n. 978

Svolgimento del processo. – 1. - Con citazione del 30 settembre e 8 ottobre 1983, i coniugi Bruno e Panera Adorno Tabocchini convenivano in giudizio la Rai-Radiotelevisione italiana e gli sceneggiatori Tommaso Sherman e Giampaolo Correale per ottenere la distruzione di un sceneggiato televisivo intitolato L'appello e relativo al «caso Re Cecconi», concernente l'uccisione del noto giocatore di calcio, della società sportiva Lazio, Luciano Re Cecconi ad opera del Tabocchini, durante un falso tentativo di rapina ideato per scherzo dalla vittima all'interno della gioielleria degli attori.

Esponevano i coniugi Tabocchini che il tragico episodio si era verificato la sera del 18 gennaio 1977 allorquando nella loro gioielleria entrarono alcuni giovani, uno dei quali tenendo le mani in tasca, pronunciò la frase «fermi tutti, questa è una rapina»; al che la reazione del gioielliere che, credendo di trovarsi di fronte ad un delinquente, estrasse la pistola e sparò contro il giovane uccidendolo.

Esponevano ancora gli attori che il Tabocchini fu arrestato sotto l'imputazione di omicidio, tratto a giudizio ed assolto con formula piena ex art. 52 c.p. dal Tribunale di Roma con sentenza del 4 febbraio 1977 (Foro it., 1977, II, 271); che nel 1982 avevano appreso da notizie di stampe che la Rai stava preparando una trasmissione televisiva (sceneggiatori lo Scherman ed il Correale) riguardante il tragico episodio; che, a seguito della lettura del copione e della visione del filmato, essi si erano accorti che quel lavoro violava il loro «diritto alla identità personale»; dal che appunto la richiesta della sua distruzione.

2. - Con sentenza del 15 dicembre 1986, il Tribunale di Roma adito accoglieva la domanda.

Ma, su appello della Rai; la corte di Roma (id., Rep. 1991, voce Persona fisica, n. 37), riformava, poi, integralmente la statuizione di primo grado.

3. - Da qui l'odierno ricorso per cassazione dei coniugi Tabocchini.

Motivi della decisione. – 1. - Con l'unico complesso mezzo della impugnazione si denuncia dai ricorrenti «violazione e falsa applicazione degli art. 6, 7, 10 c.c., 96 e 97 l. 1941 n. 633, 2 Cost., 8 convenzione sui diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, resa esecutiva con l. 848/55, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia».

2. - Il ricorso è, per ogni aspetto, infondato.

3. - Vanno preliminarmente richiamati e puntualizzati, in premessa, la nozione, il fondamento giuridico, la struttura, il contenuto, le forme ed i limiti di tutela del c.d. diritto alla identità personale, la cui violazione – nella specie – assumono appunto i ricorrenti sia stata a torto esclusa dalla corte di merito.

3.1. - L'«identità personale» è venuta emergendo, nella più recente elaborazione giurisprudenziale, come bene-valore costituito dalla proiezione sociale della personalità dell'individuo, cui si correla un interesse del soggetto ad essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, a non vedere quindi, all'esterno, modificato, offuscato o comunque alterato il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, professionale (ecc.) quale già estrinsecatosi o destinato, comunque, ad estrinsecarsi, nell'ambiente sociale, secondo indici di previsione costituiti da circostanze obiettive ed univoche (cfr., in particolare, Pret. Roma 6 maggio 1974, id., 1974, I, 1806; Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, id., 1985, I, 2211; Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 13, id., 1994, I, 1668).

3.2. - La specificità di tale interesse («ad essere se stesso») è stata anche colta in parallelo od in contrappunto ad altri interessi ad esso contermini o collegati come l'interesse ai segni distintivi (nome, pseudonimo), che identificano nell'attuale ordinamento il soggetto sul piano dell'esistenza materiale e della condizione civile; all'immagine, che evoca le mere sembianze

fisiche; all'onore (che ha una dimensione più spiccatamente soggettiva, rispetto al rilievo oggettivo attribuito alla «identità»); alla reputazione (che postula per la sua compromissione l'attribuzione di fatti suscettibili di causare un giudizio di disvalore e non meramente alterativi – al limite anche in positivo – della personalità, come quelli che incidono sulla «identità»); e lo stesso interesse alla riservatezza, cui si riconosce un obiettivo, per così dire, negativo alla «non rappresentazione» all'esterno (di proprie vicende personali) (cfr. Cass. 990/63, id., 1963, I, 877; 2129/75, id., 1976, I, 2995), in luogo di quello positivo, alla fedeltà della rappresentazione, che connota l'identità personale.

Anche se la utilità, soprattutto didascalica, di tali distinzioni non deve fare velo al carattere solidale di tali interessi, confluenti in un valore unitario, che è quello della persona umana.

3.3. - Quest'ultima puntualizzazione che presuppone l'adesione ad una concezione «monistica» dei diritti della personalità (da questa corte, del resto, già sostanzialmente anticipata nella citata sent. 990/63) aiuta anche a definire, senza perplessità, in termini di diritto soggettivo perfetto, la struttura della situazione soggettiva considerata.

E consente, nel contempo, di individuare con maggiore risolutezza (superando le riserve affioranti in qualche tratto della motivazione della pure già citata sentenza 3769/85) il correlativo fondamento giuridico, ancorandolo direttamente all'art. 2 Cost. (cfr. implicitamente su questa linea, anche Corte cost. 13/94, cit.): inteso tale precetto nella sua più ampia dimensione di clausola generale, «aperta» all'evoluzione dell'ordinamento e suscettibile, per ciò appunto, di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela del «pieno sviluppo della persona umana», di cui al successivo art. 3, cpv.

Per cui la concreta disciplina positiva del diritto in esame effettivamente può mutuarsi dalle disposizioni codicistiche e dalle disposizioni sul diritto di autore, in apertura richiamate: applicabili in via diretta – e non analogica – proprio per l'interpretazione evolutiva ed adeguatrice, di quelle norme che gli indicati precetti costituzionali consentono e, anzi, impongono.

4. - La riconosciuta base e garanzia costituzionale del diritto alla identità personale va però incontro a limiti, di pari rango primario, che derivano dalla peculiare natura «antagonista» del diritto medesimo, al suo dover coesistere, cioè, nell'ordinamento, con diritti contenutisticamente di segno inverso, pure essi fondamentali e costituzionalizzati.

Si riflette infatti nella dialettica che viene ad instaurarsi tra il diritto alla identità personale ed i contrapposti diritti di critica di cronaca e di creazione artistica (a loro volta riconducibili alla comune matrice costituzionale dell'art. 21) quel fenomeno di confliggenza di interessi, di cui la casistica è ricchissima (si pensi alla libertà sindacale confliggente con la libertà di impresa; al diritto alla salute confliggente con l'interesse della produzione, ecc.) e che trova soluzione attraverso il contemperamento e l'equo bilanciamento delle libertà antagoniste, per modo che la tutela dell'una non sia esclusiva di quella dell'altra.

5. - Nel conflitto, in particolare, che qui ne interessa un tale bilanciamento degli opposti valori costituzionali si risolve nel riconoscimento della libera esplicabilità del diritto di cronaca e nella sua prevalenza sul diritto alla identità personale ove ricorra la triplice condizione: a) della utilità sociale della notizia; b) della verità dei fatti divulgati; c) della forma civile della esposizione dei fatti e della loro valutazione, non eccedente rispetto allo scopo informativo ed improntata a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio (cfr. già Cass. 1984 n. 5259, id., 1984, I, 2711).

Prevalendo altrimenti – in difetto di alcuna di tali condizioni – la garanzia della identità personale: intesa, peraltro, tale «identità» non in senso soggettivo, come opinione cioè che il soggetto abbia del «proprio io», bensì in senso oggettivo, in riferimento appunto alla «identità» dell'individuo che, nella realtà sociale generale o particolare, è percepita e

conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza o della buona fede soggettiva.

6. - Ora appunto – secondo i ricorrenti – per un verso sarebbe mancato, nel filmato in questione, alcun apprezzabile interesse sociale alla cognizione dei fatti privati in esso divulgati e, per altro verso, innegabile ne sarebbe stato l'intento (o comunque il risultato) denigratorio e deformante della identità di essi protagonisti: essendo stato, in particolare, il Tabocchini descritto come individuo incolto, impacciato, attaccato ai suoi averi ed al denaro, e la moglie riduttivamente rappresentata come donna unicamente intenta a riporre oggetti negli scaffali.

E sarebbe proprio la mancata rilevazione di questi elementi e presupposti – risolutivi del conflitto in favore del diritto alla identità degli attori e deponenti per la fondatezza della correlativa domanda di tutela – che viziarebbe la sentenza impugnata.

Ma la censura, così formulata, come già si è anticipato, non coglie nel segno: né sul piano della violazione di legge, perché la corte di Roma ha avuto sostanzialmente presente ed ha argomentato, comunque, in sintonia con il quadro di principî innanzi delineato; né nella prospettiva del vizio di motivazione, ex art. 360, n. 5, sui punti in questione.

Per un verso non hanno mancato, infatti, quei giudici di verificare l'esistenza di un attuale interesse sociale del filmato (già dal tribunale, del resto, riconosciuto) per il carattere emblematico che la vicenda assume nella rappresentazione di un particolare periodo storico segnato, nella comune memoria, da una diffusa violenza ed attitudine aggressiva, che appunto l'opera vede del pari manifestate sia nel comportamento dell'aggressore che in quello stesso (lo scherzo «violento») della vittima.

E, per altro verso, ben articolata, diffusa e coerente (per cui resiste al vaglio di legittimità) è la motivazione in ordine all'escluso carattere denigratorio o deformante della descrizione della personalità degli attori.

Avendo invero, al riguardo, il collegio di appello puntualmente, tra l'altro, osservato che «tutti i fatti narrati sono veri»; che fu, in effetti, lo stesso Tabocchini a presentarsi alla stampa come uomo di scarsa cultura, per non aver potuto egli studiare, pressato dalla necessità di guadagnare; che egli non poteva poi dolersi della raffigurazione di un suo comportamento «impacciato» nei momenti susseguenti alla tragedia, poiché sarebbe stato altrimenti per lui ben più negativa l'inversa manifestazione di un atteggiamento di freddezza o cinismo nella circostanza; che «l'attaccamento al denaro», che il filmato suggeriva come dato nel suo carattere, oltre ad inquadrarsi in una più ampia critica di costume si ricollegava comunque ad obiettivi e reali comportamenti pregressi del Tabocchini, che già altra volta aveva ferito gravemente un rapinatore e, in una ulteriore occasione, aveva fatto ricorso alle armi per evitare uno scippo alla moglie; che, infine, neppure l'attrice poteva seriamente lamentarsi di essere stata rappresentata nell'atto di riporre oggetti negli scaffali per essere questo un «gesto connaturale all'attività svolta nel negozio» e per nulla trasfigurante della sua personalità.

7. - L'impugnazione va pertanto integralmente respinta.